

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, nonché ai sensi dell'art. 16 tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642

COMUNE DI CANTÙ (Provincia di Como)

Rep. n. 18875

**CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI NEI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CANTU'. (CIG N.76753299DA)**

"IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA CON LE MODALITA' TELEMATICHE, AI SENSI DEL D.M. 22 FEBBRAIO 2007, MEDIANTE MODELLO UNICO INFORMATICO (M.U.I.), PER L'IMPORTO DI € 45"

PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 LUGLIO 2021.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre (12/12/2019), presso la sede del Palazzo Comunale, avanti a me dott. Paolo BERTAZZOLI Segretario generale titolare, iscritto all'albo nazionale dei Segretari comunali con il n. 8098, autorizzato a rogare i contratti ed autenticare le firme del presente atto in virtù dell'art. 97, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) D.Lgs n. 267/2000, sono comparsi i signori:

BERNAREGGI Antonella, nata a Milano (MI) il 20/03/1962, c.f. BRNNNL62C60F205D, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona in rappresentanza **del COMUNE DI CANTU'** (c.f. e p.Iva 00233930130), in forza del decreto sindacale n. 36 dell'1/10/2019 domiciliata presso la sede del Palazzo Comunale in Cantù (CO), Piazza Parini n. 4;

CASARTELLI Monica, nata a Como (CO) il 03/01/1968, residente in Como (CO) Via Masaccio n. 3, c.f. CSRMNC68A43C933D, che interviene in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA** (c.f. e p.Iva 00803810134), Cooperativa con sede in Cantù (CO) via Degli Arconi n. 73;

BORGHI Marina, nata a Cucciago (CO) il 09/08/1952, residente in Cantù (CO) via Dante n. 6, c.f. BRGMRN52M49D196U, che interviene in qualità di Presidente dell'Associazione **LA SOGLIA** (c.f. 90005910139) con sede in Cantù, Via Dante n. 6, costituita in data 24/03/1993, iscritta nel Registro generale regionale del volontariato in data 01/03/1994 (Decreto n. 54084 Numero settore A/1 1204); iscritta nel Registro delle associazioni di solidarietà familiare con decreto n. 156 del 15/01/2008 n. progressivo 765;

SONIA Peverelli, nata a Erba (CO) il 19/01/1970, residente in Albese con Cassano, c.f. PVRNO70A59D416A, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente Scolastica dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 1** (c.f. e p.Iva 81003810132) e domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Istituto Comprensivo, in Cantù (CO) via A. Manzoni;

ROVELLI Gian Maria, nato a Cantù (CO) il 08/06/1986, residente in Figino Serenza (CO), c.f. RVLGMR86H08B639T, che interviene in qualità di dirigente scolastico dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 2** (c.f. e

Registrato alla serie 1T n. 13125\_ del 17/12/2019  
Presso  
Agenzia Entrate\_ Ufficio  
Territoriale di  
COMO - TP6

Il Segretario generale  
BERTAZZOLI PAOLO

**COPIA AUTENTICA**

p.Iva 81004290136), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso in Cantù, via Fossano;

UGGA Giovanna, nata a Como (CO) il 22/04/1964, residente a Como via Petrarca n. 17, c.f. GGUGNN64D62C933Q, che interviene al presente atto in qualità di Dirigente Scolastico dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO CANTU' 3** (c.f. e p.Iva 90020540135), domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso, in Cantù, via Pitagora.

Detti componenti, della cui identità, capacità giuridica e carica rivestita, io Segretario sono certo, mi premettono che:

- con determinazione n. 1599 del 30.10.2018 è stata indetta istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali nei servizi rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù per il periodo 1.1.2019-31.7.2021, secondo i criteri espressi nel bando di co-progettazione contestualmente approvato con il medesimo atto;

- con determinazione n. 2009 del 12.12.2018 sono state aggiudicate in via definitiva le risultanze della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione, svoltasi attraverso portale regionale Sintel con identificativo n. 102831251, individuando la Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù, in partenariato con l'Associazione La Soglia di Cantù, quale soggetto con il quale sviluppare la co-progettazione dei servizi oggetto dell'istruttoria pubblica;

- con lo stesso provvedimento è stato assunto a carico dei Bilanci di Previsione 2019, 2020 e 2021 impegno di spesa per la somma di € 140.700,00= comprensiva di Iva se ed in quanto dovuta, quale importo da erogarsi alla Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù a titolo di corrispettivo per la produzione ed erogazione dei servizi;

- si è quindi proceduto alle attività di co-progettazione condivisa dei servizi tra il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona e i responsabili tecnici del Comune di Cantù, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Cantù 1, 2 e 3, ed i responsabili tecnici della Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù e dell'Associazione La Soglia di Cantù con l'apporto consulenziale fornito da Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù e Associazione La Soglia di Cantù, che si è conclusa con predisposizione del progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

- a) ALLEGATO 1 - Accordo procedimentale
- b) ALLEGATO 2 - Schema economico
- c) ALLEGATO 3 - Governance

- con determinazione dirigenziale n. 1502 del 05/11/2019 si è provveduto ad approvare l'esito della co-progettazione e gli elaborati sopra indicati;

- è stata completata la verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara dalla Cooperativa Progetto Sociale.

Tutto ciò premesso i predetti componenti convengono e stipulano quanto segue.

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la co-progettazione tra il Comune di Cantù, l'Istituto Comprensivo Cantù 1, l'Istituto Comprensivo Cantù 2, l'Istituto Comprensivo Cantù 3, la Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù in partenariato con l'Associazione La Soglia di Cantù - di seguito denominati partner - per la gestione dei seguenti interventi innovativi e sperimentali, rivolti alla prevenzione della dispersione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù:

INTERVENTO 1: SERVIZIO DI FACILITAZIONE LINGUISTICA

INTERVENTO 2: LABORATORI ESTIVI DI FACILITAZIONE LINGUISTICA

INTERVENTO 3: SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO POMERIDIANO - DOPOSCUOLA

**Articolo 3 - Progettazione condivisa**

Il Comune di Cantù e gli Istituti Comprensivi Cantù 1, 2 e 3 riconoscono nel progetto tecnico presentato dalla Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù in partenariato con l'Associazione La Soglia di Cantù, come specificato nell'allegato 1, gli elementi fondamentali dell'alleanza tipica della co-progettazione.

Di tale progetto sarà condiviso, in accordo tra le parti, il livello di responsabilità di indirizzo, di governo e di gestione operativa.

Il valore economico delle risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) o non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni) che le parti si impegnano a mettere a disposizione per la co-progettazione e per la co-produzione del servizio sono determinati nello schema economico di progetto allegato (allegato 2).

I partner si impegnano altresì a cercare di reperire risorse diverse (bandi PON, finanziamenti da bandi diversi) da destinare al raggiungimento degli obiettivi che gli interventi/servizi si prefiggono, di informare e di condividere preventivamente nel tavolo tecnico della co-progettazione le progettualità che si intendono attivare tranne la richiesta di partecipazione a bandi.

I partner hanno facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi nelle aree indicate.

Gli Istituti comprensivi che partecipano alla co-progettazione si impegnano ad inserire gli interventi di cui all'art. 2 nel Piano dell'Offerta Formativa (POF).

**Articolo 4 - Durata della convenzione**

Le parti si danno reciprocamente atto di aver spontaneamente prima d'ora dato esecuzione agli obblighi della presente convenzione, come da verbali di consegna urgente di seguito precisati:

- decorrenza dal 07/01/2019 fino al 31/05/2019 per il servizio di facilitazione linguistica presso le scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù: verbale in data 21/12/2018;

- decorrenza dal 17/06/2019 fino al 19/07/2019 per il servizio di laboratori estivi di facilitazione linguistica presso le scuole pri-

marie e secondarie di primo grado di Cantù: verbale in data 04/06/2019;

- decorrenza dal 14/10/2019 fino al 31/12/2019 per il servizio di facilitazione linguistica presso le scuole primarie e secondarie di primo grado di Cantù: verbale in data 11/10/2019.

La scadenza della presente convenzione è fissata per il 31/07/2021.

**Articolo 5 - Organizzazione e gestione**

La governance della co-progettazione avviene attraverso organismi collegiali come riassunti nello schema di cui all'allegato n. 3.

In particolare:

- Il TAVOLO DELLA CO-PROGETTAZIONE PERMANENTE ha il compito di definire e condividere i diversi ruoli, funzioni e responsabilità, monitorare il progetto gestionale, risultato dalla fase conclusiva del processo di co-progettazione per l'attivazione dei servizi, monitorare l'evolversi o l'emergere di altri bisogni, analizzare le criticità emerse nella partnership ed individuare azioni correttive che possano migliorare il servizio e ridefinire le prassi in essere, valutare in itinere gli esiti degli interventi operativi attraverso i rimandi del report, ri-progettare il partenariato.

- Il TAVOLO TECNICO ha la competenza tecnica e organizzativa. E' il tavolo che organizza e gestisce l'organizzazione quotidiana dei servizi, monitora i criteri individuati per l'accesso ai servizi e la corrispondenza con quanto co-progettato e condiviso tra i partner. Svolge una funzione di connessione.

- L'EQUIPE svolge il compito del controllo e del monitoraggio per valutare l'efficacia operativa del modello co progettato e apporta sollecitazioni al cambiamento.

La frequenza annuale di svolgimento dei suddetti organismi collegiali è indicata nell'allegato 3.

All'inizio di ogni anno scolastico i partner comunicheranno al referente amministrativo del Comune i nominativi delle figure indicate nell'allegato 3.

**Articolo 6 - Formazione**

A tutela della qualità dei servizi erogati i partner si impegnano a mantenere alto il livello formativo dei propri operatori, anche attraverso interventi di formazione congiunta rivolta ai diversi soggetti coinvolti nei servizi.

**Articolo 7 - Impegni dei soggetti co-progettanti**

I partner della co-progettazione si impegnano:

- a rispettare per il personale impiegato nella gestione dei servizi tutte le norme e gli obblighi economici, previdenziali, assistenziali, pensionistici e assicurativi previsti dai C.C.N.L., ciascuna per il settore a cui le parti in termini contrattuali fanno riferimento. In particolare dovrà garantire la piena applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali dello stesso, con esclusione dell'applicazione di regolamenti, norme interne o quanto altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o del socio-lavoratore;

- ad osservare, per tutti i servizi e le attività gestiti in forza della presente convenzione, la vigente normativa in materia della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008;

- a stipulare, ciascuno per il proprio personale, una polizza per la copertura assicurativa in ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, nonché un'idonea copertura assicurativa per lesioni o incidenti che possono accadere al personale impiegato o a causa del personale impiegato a cose, comunque verificatesi nello svolgimento del servizio, esonerando gli altri partner da ogni responsabilità al riguardo (polizza n. 253228549 Assicurazioni Generali per Cooperativa Progetto Sociale, polizza n. 21331300393 di Cattolica Assicurazioni per La Soglia);

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti degli altri partner e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi;

- a comunicare immediatamente in caso di danni arrecati e terzi durante l'esecuzione dei servizi, la notizia al Comune di Cantù, fornendo i necessari dettagli;

- ad assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruentemente con le tipologie delle figure professionali e delle funzioni richieste (docenti referenti, volontari referenti, educatori) e presenti nei servizi gestiti dando atto che gli altri partner potranno richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è stato preposto o che non mantenga un comportamento corretto;

- ad operare con un numero adeguato di personale ed a evitare la rotazione dei singoli operatori per non compromettere la funzionalità del servizio, la gestione delle funzioni organizzative ed amministrative ed il rapporto operatore/utente;

- a comunicare i nominativi del personale educativo impiegato per ogni servizio, completi di qualifica, livello e titolo di studio; i nominativi *dei volontari adulti impegnati nelle scuole Primarie e secondarie di primo grado e i nominativi dei docenti referenti per i Servizi.*

A garanzia degli obblighi previsti dalla presente convenzione la Cooperativa Progetto Sociale e l'associazione La Soglia hanno prestato cauzione definitiva di € 6.700,00= (seimilasettecento/00) con fideiussione bancaria n. 14/10128 rilasciata in data 25/02/2019 da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù.

**Articolo 8 - Impegni economico-finanziari**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i partner mettono a disposizione risorse strumentali (attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo riassunte nell'allegato 2.

La Cooperativa sociale Progetto Sociale di Cantù, a fronte degli oneri che la stessa dovrà sopportare sulla base della presente convenzione, avrà come compenso un corrispettivo orario calcolato sulla base del prezzo unitario offerto per la figura dell'educatore pari ad € 21,46= (ventuno/46) oltre IVA.

## COPIA AUTENTICA

L'importo complessivo annuale presunto del corrispettivo ammonta ad € 134.000,00= (centotrentaquattromila/00), oltre Iva nella misura di legge, attualmente fissata al 5%.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata, dietro presentazione di regolare fattura elettronica mensile, sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.

Contestualmente alla fattura, la Cooperativa sociale Progetto Sociale di Cantù, dovrà produrre un rendiconto mensile del servizio effettuato da ogni operatore.

Il Comune di Cantù liquiderà le fatture mensili emesse dalla Cooperativa sociale Progetto Sociale di Cantù, entro 30 giorni dal ricevimento.

Ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi di legge; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione della convenzione da parte della Cooperativa sociale aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

Le eventuali economie che si verificheranno sulla somma impegnata a carico del bilancio a conclusione di ogni singolo servizio, potranno essere trasferite alla gestione di competenza del bilancio dello stesso anno per il medesimo servizio al quale la somma impegnata era inizialmente assegnata o, attraverso la riapertura del tavolo di progettazione, utilizzate per altri interventi del medesimo servizio o di servizi differenti.

### **Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità**

La Cooperativa Progetto Sociale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura della provincia di Como della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi.

Il codice da indicare sui documenti contabili è CIG 76753299DA.

La presente convenzione si intenderà espressamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni riferite ai lavori in oggetto siano eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **Articolo 10 - Controlli e verifiche**

I partner si riservano il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli per verificare la corrispondenza alle norme stabilite nella presente convenzione.

In via principale, la vigilanza del servizio compete al Comune di Cantù, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti e sopralluoghi dei luoghi ove viene svolto il servizio.

Il Comune di Cantù designa quale proprio rappresentante il Dirigente del Settore o suo delegato onde assicurarsi che i servizi affidati vengano regolarmente espletati.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono altresì svolti da operatori all'uopo incaricati dagli Istituti Com-

prensivi e dai coordinatori indicati dalla Cooperativa sociale Progetto Sociale e dall'Associazione La Soglia.

Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

**Articolo 11 - Rilievi**

Eventuali rilievi da parte degli incaricati dagli Istituti Comprensivi e dai coordinatori indicati dalla Cooperativa sociale Progetto Sociale e dall'Associazione La Soglia dovranno pervenire al Comune di Cantù, il quale farà pervenire al soggetto interessato, per iscritto, le eventuali contestazioni. Se entro 15 giorni dalla data della comunicazione, il partner destinatario della contestazione non fornirà nessuna controprova probante, si provvederà a convocare il tavolo di co progettazione e a definire modalità di superamento del disservizio o del reclamo, compresa la possibilità per il Comune di Cantù di applicare le misure repressive previste dalla presente convenzione.

**Articolo 12 - Penalità**

Come realizzatrice diretta del servizio, La Cooperativa sociale Progetto Sociale in accordo di partenariato con l'Associazione La Soglia, nell'esecuzione dei servizi previsti dalla presente convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Tutti i partner sono altresì tenuti a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non ottempererà a tutti gli obblighi e le disposizioni della presente convenzione, La Cooperativa Progetto Sociale è tenuta al pagamento di una pena variante:

- € 100,00= (cento/00) per ogni giorno nel quale non viene espletato il servizio per ragioni diverse, compresa la mancata attivazione dello stesso a seguito di richiesta che può essere formulata anche in corso d'anno. Sono fatti salvi tutti quei casi determinati da eventi eccezionali (es. forti agenti atmosferici) preventivamente concordati con Il Comune di Cantù o quelle sospensioni determinate o causate dall'attività scolastica. La scuola è tenuta ad informare preventivamente il coordinatore del servizio e il Comune delle chiusure scolastiche che possono determinare la sospensione dello stesso.

- da € 500,00= (cinquecento/00) a € 1.000,00= (mille/00) per servizi non corrispondenti a quelli previsti o qualitativamente insoddisfacenti in ragione settimanale, tenuto conto della gravità dell'inadempienza e dell'eventuale recidività sulla base delle quali il Comune di Cantù stabilirà l'entità della penale stessa, fatte salve le situazioni non dipendenti dalla cooperativa o dall'associazione.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti con nota scritta, trasmessa a mezzo pec.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate alla Cooperativa sociale Progetto Sociale, che nei successivi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, produce per iscritto le

proprie eventuali controdeduzioni: trascorso tale termine senza che la stessa abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, il Comune di Cantù applicherà la penale, dandone comunicazione alla Cooperativa.

Si procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito cauzionale.

Qualora venissero applicate più di 7 penalità il contratto si intenderà risolto di diritto.

**Articolo 13 - Controversie**

Le controversie che dovessero sorgere tra i partner, circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contenute nella presente convenzione, saranno definite a norma di Legge.

**Articolo 14 - Revoca**

Il Comune di Cantù può revocare, in qualsiasi momento, la presente convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo la corresponsione di un congruo indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno all'appaltatore.

**Articolo 15 - Incompatibilità pubblico impiego**

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165 del 2001, i partner, sottoscrivendo la presente convenzione, attestano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei partner stessi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è il Comune di Cantù, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale ha delegato il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, Bernareggi Antonella, con decreto n. 65 del 12/06/2018, la facoltà di nominare i partner quali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.

I partner della co-progettazione, pertanto, sono designati quali Responsabili del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbligano a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

I partner della co-progettazione dichiarano di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali

adempimenti ed espressamente previsto dalla convenzione, di fornirli anche a terzi.

**Articolo 17 - Finalità del trattamento**

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento del servizio disciplinato dalla presente convenzione.

**Articolo 18 - Durata del trattamento**

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata della convenzione, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

**Articolo 19 - Dati trattati dal Responsabile**

Il responsabile per le attività oggetto della presente convenzione, potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

**Articolo 20 - Categorie di interessati**

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto della presente convenzione sono cittadini per cui i partner sono tenuti a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

**Articolo 21 - Ricorso ad "Altri Responsabili"**

Il Titolare consente ai partner della co-progettazione, nominati Responsabili esterni, il ricorso ad "altri responsabili" per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo, da parte degli stessi Responsabili Esterni, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di "altri responsabili" del trattamento, così da consentire l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli "altri responsabili" del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, i partner della co-progettazione nominati Responsabili esterni conservano nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi degli "altri responsabili".

**Articolo 22 - Obblighi del Responsabile del trattamento**

In virtù della designazione attribuita, i partner della co-progettazione, quali Responsabili, hanno il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

- a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottati tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- d) rispetti le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;  
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;

f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;

i) si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

**Articolo 21 - Patto di Integrità**

La Cooperativa Sociale Progetto Sociale e L'associazione La Soglia danno atto di aver sottoscritto digitalmente in sede di gara il Patto di Integrità, conservato agli atti del Comune.

**Art. 22 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

**Articolo 23 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Como. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

**Articolo 24 - Registrazione**

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il servizio di cui alla presente convenzione sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**Articolo 25 - Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (copie, registrazione, diritti, etc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Cooperativa sociale Progetto Sociale.

**Articolo 26 - Modalità di stipulazione**

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica è stato redatto in parte da me Segretario ed in parte da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ventidue (22) pagine a video, sin qui, e viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Per Comune di Cantù, Antonella Bernareggi, firmato digitalmente.

Per Cooperativa Sociale Progetto Sociale, Monica Casartelli, firmato digitalmente.

Per Associazione La Soglia Marina Borghi, firmato digitalmente.

Per Istituto Comprensivo Cantù 1, Sonia Peverelli, firmato digitalmente.

Per Istituto Comprensivo Cantù 2, Gian Maria Rovelli, firmato digitalmente.

Per Istituto Comprensivo Cantù 3, Giovanna Ugga, firmato digitalmente.

Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.

Il documento, atto pubblico informatico, viene da me Segretario firmato digitalmente ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 179/2012.

Dott. Paolo Bertazzoli, Segretario generale. F.to

=====

COPIA AUTENTICA

COMUNE DI CANTÙ

Certifico io sottoscritto dr. Paolo Bertazzoli, segretario generale in CANTÙ (CO) la presente copia autentica all'originale, formata da complessive nr. 11 (undici) facciate, in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del Segretario Generale.

Si rilascia la presente copia autentica in esenzione di bollo, su richiesta della parte, ad avvenuta registrazione, per gli usi di legge.

CANTÙ (CO), diciassette dicembre duemiladiciannove (17/12/2019)

dott. Paolo Bertazzoli, firmato digitalmente